Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 273 del 23 novembre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 novembre 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 241/L

LEGGE 7 ottobre 2011, n. **192.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

LEGGE 7 ottobre 2011, n. **193.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010.

LEGGE 7 ottobre 2011, n. **194.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 ottobre 2011, n. **192**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Frattini, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* Palma

ALLEGATO

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ВСЕОБХВАТНО ПАРТНЬОРСТВО
И СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
И НЕЙНИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА,
И РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ,
ОТ ДРУГА СТРАНА

ACUERDO MARCO GLOBAL
DE ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN
ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA
Y SUS ESTADOS MIEMBROS,
POR UNA PARTE,
Y LA REPÚBLICA DE INDONESIA,
POR OTRA

RÁMCOVÁ DOHODA
O KOMPLEXNÍM PARTNERSTVÍ
A SPOLUPRÁCI
MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM
A JEHO ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ
A INDONÉSKOU REPUBLIKOU
NA STRANĚ DRUHÉ

RAMMEAFTALE
MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG
REPULBIKKEN INDONESIEN PÅ DEN ANDEN SIDE
OM ET OMFATTENDE PARTNERSKAB OG SAMARBEJDE

RAHMENABKOMMEN
ÜBER UMFASSENDE PARTNERSCHAFT
UND ZUSAMMENARBEIT
ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND
IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS UND
DER REPUBLIK INDONESIEN ANDERERSEITS

ÜHELT POOLT
EUROOPA ÜHENDUSE JA SELLE LIIKMESRIIKIDE
NING TEISELT POOLT
INDONEESIA VABARIIGI VAHELINE
LAIAHAARDELISE PARTNERLUSE
JA KOOSTÖÖ RAAMLEPING

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ,
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ

FRAMEWORK AGREEMENT
ON COMPREHENSIVE PARTNERSHIP AND COOPERATION
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND
ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND
THE REPUBLIC OF INDONESIA,
OF THE OTHER PART

ACCORD-CADRE GLOBAL
DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION
ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE, D'AUTRE PART

ACCORDO QUADRO
DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,
DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI INDONESIA, DALL'ALTRA

PAMATNOLĪGUMS
PAR VISAPTVEROŠU PARTNERĪBU UN SADARBĪBU
STARP EIROPAS KOPIENU UN TĀS DALĪBVALSTĪM,
NO VIENAS PUSES, UN INDONĒZIJAS REPUBLIKU,
NO OTRAS PUSES

EUROPOS BENDRIJOS
BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ
IR INDONEZIJOS RESPUBLIKOS
PAGRINDŲ SUSITARIMAS
DĖL VISAPUSĖS PARTNERYSTĖS
IR BENDRADARBIAVIMO

ÁTFOGÓ
PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS
EGYRÉSZRŐL
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG
ÉS TAGÁLLAMAI,
MÁSRÉSZRŐL
AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

FTEHIM QAFAS
DWAR SĦUBIJA KOMPRENSIVA
U KOOPERAZZJONI
BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U
L-ISTATI MEMBRI TAGĦHA, MINN NAĦA WAĦDA, U
R-REPUBBLIKA TAL-INDONEŻJA,
MIN-NAĦA L-OĦRA

KADEROVEREENKOMST
INZAKE EEN BREED PARTNERSCHAP EN SAMENWERKING
TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
EN HAAR LIDSTATEN, ENERZIJDS,
EN DE REPUBLIEK INDONESIË,
ANDERZIJDS

UMOWA RAMOWA
O WSZECHSTRONNYM PARTNERSTWIE
I WSPÓŁPRACY
MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ
I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI Z JEDNEJ STRONY
A REPUBLIKĄ INDONEZJI
Z DRUGIEJ STRONY

ACORDO-QUADRO GLOBAL
DE PARCERIA E COOPERAÇÃO
ENTRE A COMUNIDADE EUROPEIA E
OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO, E
A REPÚBLICA DA INDONÉSIA,
POR OUTRO

ACORD-CADRU
DE PARTENERIAT ŞI
DE COOPERARE GLOBALĂ
ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ŞI
STATELE SALE MEMBRE, PE DE O PARTE, ŞI
REPUBLICA INDONEZIA,
PE DE ALTĂ PARTE

RÁMCOVÁ DOHODA
O KOMPLEXNOM PARTNERSTVE
A SPOLUPRÁCI
MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM
A JEHO ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA JEDNEJ STRANE
A INDONÉZSKOU REPUBLIKOU
NA STRANE DRUHEJ

OKVIRNI SPORAZUM
O OBSEŽNEM PARTNERSTVU
IN SODELOVANJU
MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN
NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER
REPUBLIKO INDONEZIJO
NA DRUGI STRANI

PUITESOPIMUS
EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN
SEKÄ INDONESIAN TASAVALLAN
KOKONAISVALTAISESTA KUMPPANUUDESTA
JA YHTEISTYÖSTÄ

RAMAVTAL
OM ETT VITTOMSPÄNNANDE PARTNERSKAP
OCH SAMARBETE
MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH
DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN, OCH
REPUBLIKEN INDONESIEN,
Å ANDRA SIDAN

KERANGKA PERSETUJUAN MENGENAI KEMITRAAN
DAN KERJA SAMA MENYELURUH ANTARA
KOMUNITAS EROPA DAN NEGARA ANGGOTANYA,
DI SATU PIHAK, DAN REPUBLIK INDONESIA
DI PIHAK LAINNYA

ACCORDO QUADRO
DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,
DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI INDONESIA, DALL'ALTRA

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso "la Comunità", nonché

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso gli "Stati membri",

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA,

dall'altra,

in appresso denominati congiuntamente "le parti",

CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia e gli stretti legami storici, politici ed economici che uniscono la Repubblica di Indonesia e la Comunità;

CONSIDERANDO che le Parti attribuiscono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;

RIBADENDO l'importanza attribuita dalle Parti al rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite;

RIBADENDO l'impegno assunto dalle Parti per quanto riguarda il rispetto, la promozione e la tutela dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, dello Stato di diritto, della pace e della giustizia a livello internazionale contemplati, fra l'altro, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dallo Statuto di Roma e dagli altri strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo applicabili a entrambe le Parti;

RIBADENDO il rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Repubblica di Indonesia;

RIBADENDO l'importanza attribuita da entrambe le Parti ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente;

RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti, che coloro che sono accusati di tali crimini dovrebbero essere tradotti in giustizia e, se riconosciuti colpevoli, dovrebbero essere debitamente puniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale;

IMPEGNANDOSI fermamente a combattere tutte le forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo in conformità del diritto internazionale, segnatamente la legislazione riguardante i diritti dell'uomo, i principi umanitari relativi alle migrazioni e alle questioni inerenti ai rifugiati e il diritto umanitario internazionale, nonché a istituire una cooperazione e strumenti efficaci a livello internazionale per eliminarle definitivamente;

CONSIDERANDO che le Parti riconoscono che l'adozione delle convenzioni internazionali pertinenti e delle altre risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compresa l'UNSCR 1540, sottende l'impegno dell'intera comunità internazionale a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa;

RICONOSCENDO la necessità di accelerare il disarmo e rafforzare gli obblighi in materia di non proliferazione sanciti dal diritto internazionale onde scongiurare, fra l'altro, il pericolo rappresentato dalle armi di distruzione di massa;

RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), e dei successivi protocolli di adesione;

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parità, non discriminazione, rispetto dell'ambiente naturale e mutui vantaggi;

CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, tenendo conto delle attività svolte nel contesto regionale, la cooperazione fra la Comunità e la Repubblica di Indonesia in base a valori comuni e con vantaggi reciproci;

IN CONFORMITÀ delle rispettive leggi e normative,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I
NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

Principi generali

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo applicabili a entrambe le Parti, è alla base delle politiche interne ed estere delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

2. Le Parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

3. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.

4. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano di intensificare la cooperazione onde migliorare ulteriormente le azioni di sviluppo.

5. Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita ai principi del buon governo, allo Stato di diritto, compresa l'indipendenza del settore giudiziario, e alla lotta contro la corruzione.

6. Il presente accordo di partenariato e di cooperazione sarà applicato secondo principi di parità e di reciproco vantaggio.

ARTICOLO 2

Finalità della cooperazione

Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le Parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e ad intensificare la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse, in particolare per:

a) istituire una cooperazione a livello bilaterale e in tutte le sedi e organizzazioni regionali e internazionali competenti;

b) sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse con reciproci vantaggi;

c) istituire una cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse connessi al commercio e agli investimenti onde agevolare scambi e flussi d'investimento, evitare ed eliminare gli eventuali ostacoli, comprese, se del caso, le iniziative regionali CE-ASEAN presenti e future;

d) istituire una cooperazione in altri settori di reciproco interesse, in particolare turismo e servizi finanziari; fiscalità e dogane; politica macroeconomica; politica industriale e PMI; società dell'informazione; scienza e tecnologia; energia; trasporti e sicurezza dei trasporti; istruzione e cultura; diritti umani; ambiente e risorse naturali, compreso l'ambiente marino; silvicoltura; agricoltura e sviluppo rurale; cooperazione per quanto riguarda l'ambiente marino e la pesca; salute, sicurezza alimentare; salute degli animali; statistiche; protezione dei dati personali; cooperazione per l'ammodernamento dell'amministrazione statale e pubblica; diritti di proprietà intellettuale;

e) istituire una cooperazione in materia di migrazione, comprese l'immigrazione legale e illegale, il traffico e la tratta di esseri umani;

f) istituire una cooperazione per quanto riguarda i diritti umani e le questioni giuridiche;

g) istituire una cooperazione per la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa;

h) istituire una cooperazione per la lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale, come la produzione e il traffico di droghe illecite e dei loro precursori e il riciclaggio del denaro;

i) promuovere la partecipazione di entrambe ai programmi di cooperazione pertinenti a livello subregionale e regionale;

j) migliorare l'immagine di ciascuna Parte nelle regioni dell'altra;

k) promuovere la comprensione fra i popoli con l'aiuto di enti non governativi di vario tipo, come i think-tank, le università, la società civile e i media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attività.

ARTICOLO 3

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.

2. Le Parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri accordi negoziati a livello multilaterale e degli obblighi internazionali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

3. Le Parti convengono di collaborare e di prendere misure onde rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa applicabili a entrambe, anche mediante la condivisione di informazioni, competenze ed esperienze.

4. Le Parti convengono di collaborare per contribuire a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori prendendo le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti.

5. Le Parti convengono di collaborare per instaurare controlli efficaci delle esportazioni a livello nazionale, onde prevenire la proliferazione mediante un controllo delle esportazioni e del transito di beni connessi alle armi di distruzione di massa, compreso il controllo dell'uso finale di dette armi per le tecnologie a duplice uso, istituendo sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

6. Le Parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. Il dialogo può svolgersi a livello regionale.

ARTICOLO 4

Cooperazione in campo giuridico

1. Le Parti collaborano per le questioni attinenti allo sviluppo dei loro sistemi giuridici, delle loro leggi e delle loro istituzioni giuridiche, anche in termini di efficacia, segnatamente attraverso scambi di opinioni e di competenze e lo sviluppo delle capacità. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti si adoperano per sviluppare l'assistenza reciproca in campo giuridico per quanto riguarda le questioni penali e l'estradizione.

2. Le Parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti, che coloro che sono accusati di tali crimini dovrebbero essere tradotti in giustizia e, se riconosciuti colpevoli, dovrebbero essere debitamente puniti.

3. Le Parti convengono di collaborare per l'applicazione del decreto presidenziale sul piano d'azione nazionale 2004-2009 in materia di diritti umani, compresi i preparativi per la ratifica e l'applicazione degli strumenti internazionali sui diritti umani, come la Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio e lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale.

4. Le Parti convengono che un dialogo tra di esse in questo campo sarebbe proficuo.

ARTICOLO 5

Cooperazione nella lotta al terrorismo

1. Ribadendo l'importanza della lotta al terrorismo, e conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale, e alle rispettive normative e regolamentazioni, e tenendo conto della strategia globale contro il terrorismo delle Nazioni Unite contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 e della dichiarazione comune UE-ASEAN sulla cooperazione per la lotta al terrorismo del 28 gennaio 2003, le Parti convengono di cooperare nella prevenzione e nella repressione degli atti di terrorismo.

2. Nel quadro dell'attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle altre risoluzioni delle Nazioni Unite pertinenti, delle convenzioni e degli strumenti internazionali applicabili a entrambe, le Parti collaborano per combattere il terrorismo promuovendo in particolare:

- lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

- lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;

- la cooperazione per l'applicazione delle leggi, rafforzando il quadro giuridico e cercando di eliminare i fattori che favoriscono la diffusione del terrorismo;

- la cooperazione per promuovere i controlli e la gestione delle frontiere, rafforzando le capacità mediante la creazione di reti, programmi di formazione e d'istruzione, scambi di visite di alti funzionari, accademici, analisti e operatori del settore e l'organizzazione di seminari e conferenze.

TITOLO II
COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI E INTERNAZIONALI

ARTICOLO 6

Le Parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nelle sedi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite, il dialogo ASEAN-UE, il forum regionale dell'ASEAN (ARF), il vertice Asia-Europa (ASEM), la conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

TITOLO III
COOPERAZIONE BILATERALE E REGIONALE

ARTICOLO 7

1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le Parti concordano di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale e/o regionale. Nella scelta del contesto appropriato, le Parti cercheranno di ottimizzare l'impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della fattibilità politica e istituzionale e garantendo, se del caso, la coerenza con le altre attività in cui sono coinvolti la Comunità e i partner dell'ASEAN.

2. La Comunità e l'Indonesia possono decidere, all'occorrenza, di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dall'accordo o ad esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione può comprendere, in particolare, l'organizzazione di cicli di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le Parti.

TITOLO IV
COOPERAZIONE IN MATERIA
DI COMMERCIO E INVESTIMENTI

ARTICOLO 8

Principi generali

1. Le Parti avviano un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale e sulle questioni connesse onde intensificare le relazioni commerciali bilaterali e migliorare il sistema commerciale multilaterale.

2. Le Parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare per eliminare tempestivamente gli ostacoli non tariffari e prendendo misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti.

3. Riconoscendo che il commercio dà un contributo fondamentale allo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si è rivelata vantaggiosa per i paesi in via di sviluppo, le Parti cercano di intensificare le consultazioni su tale assistenza nel pieno rispetto delle norme OMC.

4. Le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alla definizione delle politiche riguardanti gli scambi e i settori connessi, in particolare l'agricoltura, la sicurezza alimentare, la salute degli animali, i consumatori, le sostanze chimiche pericolose e la gestione dei rifiuti.

5. Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, compreso lo sviluppo delle capacità tecniche necessarie per risolvere i problemi, nei settori di cui agli articoli da 9 a 16.

ARTICOLO 9

Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)

Le Parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle procedure legislative, certificative e ispettive, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sulle questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS), della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e della commissione del CODEX Alimentarius (CAC).

ARTICOLO 10

Ostacoli tecnici al commercio (TBT)

Le Parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformità e sui regolamenti tecnici, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).

ARTICOLO 11

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Le Parti collaborano per migliorare e applicare la tutela e l'uso dei diritti di proprietà intellettuale in base alle migliori prassi, nonché per diffondere la conoscenza in materia. Possono rientrare nella cooperazione scambi di informazione e di esperienze in materia di prassi, promozione, diffusione, razionalizzazione, gestione, armonizzazione, tutela e applicazione efficace dei diritti di proprietà intellettuale, prevenzione degli abusi in questo campo e lotta contro la contraffazione e la pirateria.

ARTICOLO 12

Facilitazione degli scambi

Le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, di migliorare la trasparenza dei regolamenti commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale, compresi i meccanismi di assistenza amministrativa reciproca, nonché di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali. Le Parti si adoperano con particolare impegno per migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, e per conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità.

ARTICOLO 13

Cooperazione doganale

Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le Parti esprimono interesse per la possibilità di concludere, in futuro, un protocollo sulla cooperazione doganale, compresa l'assistenza reciproca, nel quadro istituzionale del presente accordo.

ARTICOLO 14

Investimenti

Le Parti incentivano i flussi di investimenti rendendo più stabile e più attraente il contesto per gli investimenti reciproci attraverso un dialogo regolare volto a rafforzare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti, a ricercare meccanismi amministrativi per agevolare i flussi di investimenti e a promuovere un regime d'investimento stabile, trasparente, accessibile e non discriminatorio.

ARTICOLO 15

Politica della concorrenza

Le Parti promuovono l'elaborazione e l'applicazione effettiva di regole sulla concorrenza e la divulgazione delle informazioni onde migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati dell'altra Parte.

ARTICOLO 16

Servizi

Le Parti avviano un dialogo regolare finalizzato, tra l'altro, agli scambi di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.

TITOLO V
COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI

ARTICOLO 17

Turismo

1. Le Parti possono collaborare per migliorare gli scambi di informazioni e introdurre le migliori prassi affinché il turismo si sviluppi in modo equilibrato e sostenibile conformemente al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del processo locale Agenda 21.

2. Le Parti possono intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo, aumentando il contributo positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità locali e cercando, in particolare, di promuovere l'ecoturismo, di rispettare l'integrità e gli interessi delle comunità locali e di migliorare la formazione nell'industria turistica.

ARTICOLO 18

Servizi finanziari

Le Parti decidono di incentivare la cooperazione nel settore dei servizi finanziari in funzione delle loro necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e quadri legislativi.

ARTICOLO 19

Dialogo sulla politica economica

1. Le Parti concordano di collaborare per promuovere gli scambi di informazioni e la condivisione di esperienze sulle rispettive politiche e tendenze economiche, nonché la condivisione di esperienze sulle politiche economiche, anche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionale.

2. Le Parti cercano inoltre di approfondire il dialogo tra le rispettive autorità su questioni economiche stabilite di comune accordo, tra cui la politica monetaria, la politica tributaria (comprese le tasse), le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.

3. Le Parti riconoscono l'importanza di migliorare la trasparenza e gli scambi di informazioni onde agevolare l'attuazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici. Le Parti concordano di migliorare la cooperazione in questo campo.

ARTICOLO 20

Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI

1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive politiche e finalità economiche, in tutti i settori giudicati opportuni onde migliorare, in particolare, la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) attraverso:

- scambi di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle PMI;

- la promozione dei contatti tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali della Comunità, privilegiando i trasferimenti di tecnologie soft e hard tra i partner;

— un accesso più agevole ai finanziamenti e ai mercati, la diffusione delle informazioni, la promozione delle innovazioni e gli scambi di buone prassi in materia di accesso ai finanziamenti, in particolare per le micro e piccole imprese;

— progetti di ricerca comuni in settori industriali selezionati e la cooperazione in materia di norme, procedure di valutazione della conformità e regolamenti tecnici, secondo modalità stabilite di comune accordo.

2. Le Parti agevolano e sostengono le attività pertinenti del settore privato di entrambe.

ARTICOLO 21

Società dell'informazione

Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione costituiscono un settore chiave della società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le

Parti cercano di collaborare al fine di promuovere:

a) lo sviluppo di un ampio dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della privacy e dei dati personali, l'indipendenza e l'efficienza dell'autorità di regolamentazione;

b) l'interconnessione e l'interoperabilità fra le reti e i servizi della Comunità, dell'Indonesia e del sud-est asiatico;

c) la standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) la cooperazione in materia di ricerca tra la Comunità e l'Indonesia sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

e) progetti di ricerca comuni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

f) gli aspetti delle TIC connessi alla sicurezza.

ARTICOLO 22

Scienza e Tecnologia

1. Le Parti decidono di collaborare nei settori scientifici e tecnologici di comune interesse quali l'energia, i trasporti, l'ambiente, le risorse naturali e la sanità, tenendo conto delle rispettive politiche.

2. La cooperazione mira a:

a) favorire gli scambi di informazioni e di know-how in materia di scienza e tecnologia, specie per quanto riguarda l'attuazione di politiche e programmi;

b) promuovere relazioni durature tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle Parti;

c) incentivare la formazione delle risorse umane;

d) promuovere altre forme di cooperazione stabilite di comune accordo.

3. La cooperazione può consistere in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione degli scienziati nel quadro di programmi di mobilità a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca.

4. Nell'ambito della cooperazione, le Parti possono favorire la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le PMI.

ARTICOLO 23

Energia

Le Parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore dell'energia e decidono, a tal fine, di promuovere i contatti reciprocamente vantaggiosi nell'intento di:

a) diversificare l'approvvigionamento energetico per migliorarne la sicurezza, sviluppando forme di energia nuove e rinnovabili, e collaborare nelle attività energetiche industriali a monte e a valle;

b) arrivare a un uso razionale dell'energia grazie a contributi a livello dell'offerta e della domanda e intensificare la cooperazione per lottare contro i cambiamenti climatici, anche attraverso il meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto;

c) incentivare i trasferimenti di tecnologia finalizzati alla produzione e all'uso sostenibili dell'energia;

d) affrontare la questione del collegamento tra energia abbordabile e sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 24

Trasporti

1. Le Parti cercano di collaborare in tutti i settori rilevanti della politica dei trasporti nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, lo sviluppo delle risorse umane e la tutela dell'ambiente, nonché di rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.

2. La cooperazione può comprendere, fra l'altro:

a) gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, fluviali e marittimi, compreso l'aspetto logistico, e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché la gestione delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti;

b) il possibile uso del sistema globale di navigazione satellitare europeo (Galileo), con particolare attenzione alle questioni di reciproco interesse;

c) un dialogo sui servizi di trasporto aereo onde sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali tra le Parti nei settori di reciproco interesse, compresa la modifica di determinati elementi degli accordi bilaterali sui servizi aerei in vigore fra l'Indonesia e i singoli Stati membri per renderli conformi alle leggi e regolamentazioni delle Parti, vagliando al tempo stesso la possibilità di sviluppare ulteriormente la cooperazione nel settore dei trasporti aerei;

d) un dialogo sui servizi di trasporto marittimo per ottenere i seguenti risultati: accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, non introduzione di clausole di ripartizione del carico, trattamento nazionale e clausola NPF per le navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte e questioni connesse ai servizi di trasporto "porta a porta";

e) l'applicazione di standard in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi e aerei, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti.

ARTICOLO 25

Istruzione e cultura

1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione e cultura nel debito rispetto della loro diversità, onde migliorare la comprensione e la conoscenza reciproca delle rispettive culture.

2. Le Parti cercano inoltre di prendere misure volte a promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative culturali comuni di vario tipo, compresa l'organizzazione congiunta di manifestazioni culturali. In tale contesto, le Parti decidono inoltre di sostenere le attività della Fondazione Asia-Europa.

3. Le Parti decidono di consultarsi e di collaborare nei consessi internazionali pertinenti come l'UNESCO e di scambiare opinioni sulla diversità culturale, compresi gli sviluppi quali la ratifica e l'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

4. Le Parti pongono l'accento sulle misure volte ad instaurare contatti tra i rispettivi organismi specializzati, a favorire gli scambi di informazioni e pubblicazioni, competenze, studenti, esperti e risorse tecniche, onde promuovere l'uso delle TIC nel settore dell'istruzione, avvalendosi sia delle infrastrutture messe a disposizione dai programmi comunitari in materia di istruzione e cultura attuati nel sud-est asiatico che dell'esperienza acquisita da entrambe in questo campo. Le Parti decidono inoltre di promuovere l'attuazione del programma Erasmus Mundus.

ARTICOLO 26

Diritti umani

1. Le Parti convengono di collaborare per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti umani.

2. La cooperazione può comprendere, fra l'altro:

a) un sostegno all'attuazione del piano d'azione nazionale indonesiano per i diritti umani;

b) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione in questo campo;

c) il potenziamento delle istituzioni competenti in materia di diritti umani.

3. Le Parti convengono che un dialogo tra di esse in questo campo sarebbe estremamente proficuo.

ARTICOLO 27

Ambiente e risorse naturali

1. Le Parti convengono che è necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica come presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future.

2. In tutte le attività intraprese dalle Parti a norma del presente accordo si tiene conto dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti applicabili a entrambe le Parti.

3. Le Parti cercano di proseguire la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente, segnatamente per quanto riguarda:

a) la sensibilità ecologica e la capacità di applicare le leggi;

b) lo sviluppo delle capacità in materia di cambiamenti climatici ed efficienza energetica con particolare attenzione a ricerca e sviluppo, monitoraggio e analisi dei cambiamenti climatici e dell'effetto serra, programmi di attenuazione dell'impatto e di adattamento;

c) lo sviluppo delle capacità per la partecipazione e l'applicazione degli accordi ambientali multilaterali, comprese la biodiversità, la biosicurezza e la CITES;

d) la promozione di tecnologie, prodotti e servizi ambientali, compreso lo sviluppo delle capacità per quanto riguarda i sistemi di gestione ambientale e l'etichettatura ambientale;

e) la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze pericolose, rifiuti pericolosi e altri tipi di rifiuti;

f) l'ambiente costiero e marino, la conservazione, l'inquinamento e il controllo del degrado;

g) la partecipazione locale alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile;

h) la gestione del suolo e del territorio;

i) l'adozione di misure volte a combattere le nebbie inquinanti.

4. Le Parti favoriscono l'accesso reciproco ai loro programmi in questo settore secondo le modalità specifiche dei programmi stessi.

ARTICOLO 28

Silvicoltura

1. Le Parti convengono che è necessario tutelare, salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse forestali e la loro diversità biologica nell'interesse delle generazioni attuali e future.

2. Le Parti cercano di proseguire la cooperazione per migliorare la gestione delle foreste e degli incendi boschivi, comprese la lotta contro i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname e la promozione di una gestione sostenibile delle foreste.

3. Le Parti attuano programmi di cooperazione riguardanti in particolare:

a) la cooperazione nei consessi internazionali, regionali e bilaterali pertinenti per promuovere l'istituzione di strumenti legislativi riguardanti i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname;

b) lo sviluppo delle capacità, la ricerca e lo sviluppo;

c) un aiuto per rendere sostenibile il settore forestale;

d) la diffusione della certificazione forestale.

ARTICOLO 29

Agricoltura e sviluppo rurale

Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale, concentrandosi in particolare sui seguenti settori:

a) la politica agricola e le prospettive dell'agricoltura a livello internazionale in generale;

b) le possibilità di eliminare gli ostacoli al commercio di prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento;

c) la politica di sviluppo nelle zone rurali;

d) la politica qualitativa per le colture e l'allevamento e le indicazioni geografiche protette;

e) lo sviluppo del mercato e la promozione delle relazioni commerciali internazionali;

f) lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile.

ARTICOLO 30

Ambiente marino e pesca

Le Parti favoriscono la cooperazione, a livello bilaterale e multilaterale, in materia di ambiente marino e di pesca onde promuovere uno sviluppo e una gestione sostenibili e responsabili. La cooperazione può comprendere:

a) scambi di informazioni;

b) un sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine;

c) la promozione della lotta alle attività di pesca illegali, non segnalate e non regolamentate;

d) lo sviluppo del mercato e il potenziamento delle capacità.

ARTICOLO 31

Salute

1. Le Parti convengono di collaborare nei settori sanitari di reciproco interesse onde rafforzare le attività in materia di ricerca, gestione dei sistemi sanitari, alimentazione, prodotti farmaceutici, medicina preventiva, principali malattie trasmissibili come influenza aviaria e pandemica, HIV/AIDS, SARS e altre malattie non trasmissibili come cancro e cardiopatologie, traumi da incidenti stradali e altre minacce per la salute, compresa la tossicodipendenza.

2. La cooperazione comprende principalmente:

a) scambi di informazioni e di esperienze nei settori suddetti;

b) programmi nel campo dell'epidemiologia nonché decentramento, finanziamento della sanità, valorizzazione delle comunità e gestione dei servizi sanitari;

c) sviluppo delle capacità tramite l'assistenza tecnica e promozione dei programmi di formazione professionale;

d) programmi volti a potenziare i servizi sanitari e a sostenere le attività connesse, tra cui la riduzione dei tassi di mortalità infantile e materna.

ARTICOLO 32

Statistiche

Le Parti convengono di promuovere, in linea con le attività di cooperazione statistica in corso tra la Comunità e l'ASEAN, l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi a un trattamento statistico, come la raccolta, l'analisi e la diffusione.

ARTICOLO 33

Protezione dei dati personali

1. Le Parti convengono di impegnarsi in questo campo con l'obiettivo comune di migliorare il livello di protezione dei dati personali tenendo conto delle migliori prassi internazionali, come quelle contenute negli Orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990).

2. Nella cooperazione per la protezione dei dati personali può rientrare, fra l'altro, un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di consulenze nel rispetto delle leggi e regolamentazioni delle Parti.

ARTICOLO 34

Migrazione

1. Le Parti ribadiscono l'importanza di un'azione comune per la gestione dei flussi migratori fra i loro territori. Nell'intento di rafforzare la cooperazione, avvieranno un dialogo globale su tutte le questioni connesse alle migrazioni, tra cui l'immigrazione illegale, il traffico e la tratta di esseri umani, nonché sulle misure a favore di coloro che hanno bisogno di una protezione internazionale. Gli aspetti relativi alla migrazione saranno inclusi nelle strategie nazionali per lo sviluppo socioeconomico di entrambe le Parti. Le Parti convengono di gestire le questioni migratorie nel rispetto dei principi umanitari.

2. La cooperazione tra le Parti dovrebbe basarsi su una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca tra le Parti e attuarsi conformemente alla legislazione vigente delle Parti. La cooperazione riguarderà in particolare:

a) le cause di fondo delle migrazioni;

b) lo sviluppo e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali in conformità del diritto internazionale pertinente applicabile a entrambe le Parti. Si promuoverà in particolare il rispetto del principio di non respingimento;

c) le questioni di reciproco interesse in materia di visti, documenti di viaggio e gestione/controllo delle frontiere;

d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, le politiche di integrazione per gli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia;

e) lo sviluppo delle capacità tecniche e umane;

f) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico e della tratta di esseri umani, compreso l'esame delle modalità di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e di protezione delle vittime di tale tratta;

g) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente sul territorio di un paese, compresa la promozione del rientro volontario, e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3.

3. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a combattere l'immigrazione illegale, e fatta salva la necessità di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le Parti convengono inoltre di:

a) individuare i loro presunti cittadini e riammettere, su richiesta, tutti i loro cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro o dell'Indonesia, senza ritardi indebiti e ulteriori formalità, una volta accertata la nazionalità;

b) fornire ai cittadini riammessi documenti d'identità adatti a tale scopo.

4. Le Parti convengono di negoziare, su richiesta, la conclusione di un accordo che disciplini i loro obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i loro cittadini e i cittadini di altri paesi. Si affronterebbe in tal modo anche il problema degli apolidi.

ARTICOLO 35

Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione

Le Parti convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, economica e finanziaria e la corruzione attraverso il totale adempimento dei loro obblighi internazionali reciproci in materia, tra cui una cooperazione efficace per il recupero degli attivi o dei fondi derivanti da atti di corruzione. Questa disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.

ARTICOLO 36

Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

1. Nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici, le Parti collaborano per garantire un'impostazione globale ed equilibrata attraverso un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorità competenti in materia di sanità, istruzione, applicazione della legge, compresi i servizi doganali, affari sociali, giustizia e affari interni, normativa sul mercato lecito, onde ridurre per quanto possibile l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga e sulla società in senso lato e prevenire in modo più efficace l'uso dei precursori chimici per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si baseranno su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.

3. La cooperazione tra le Parti può comprendere scambi di opinioni sui quadri legislativi e sulle migliori prassi, nonché assistenza tecnica e amministrativa nei seguenti settori: prevenzione e trattamento della tossicodipendenza, secondo varie modalità fra cui la riduzione dei danni derivanti dall'abuso di stupefacenti; centri di informazione e di monitoraggio; formazione del personale; ricerca nel campo della droga; cooperazione giudiziaria e di polizia e prevenzione dell'impiego dei precursori chimici per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

4. Le Parti possono collaborare per promuovere politiche di sviluppo alternative volte a ridurre per quanto possibile la coltivazione illecita di droga, segnatamente la cannabis.

ARTICOLO 37

Cooperazione per la lotta al riciclaggio del denaro

1. Le Parti decidono di impegnarsi e di collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite come il traffico di droga e la corruzione.

2. Le Parti convengono di includere nella cooperazione un'assistenza amministrativa e tecnica per sostenere l'elaborazione e l'applicazione delle normative e garantire un efficace funzionamento dei meccanismi volti a combattere il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, compreso il recupero degli attivi o dei fondi derivanti da attività criminali.

3. La cooperazione consentirà scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di norme appropriate per lottare contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle prese dalla Comunità e dagli organi internazionali attivi nel settore, come la task force Azione finanziaria sul riciclaggio del denaro (FATF).

ARTICOLO 38

Società civile

1. Le Parti riconoscono il ruolo e il potenziale contributo della società civile organizzata, in particolare degli ambienti accademici, nell'ambito del processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo costruttivo con la società civile organizzata e la sua partecipazione concreta al processo.

2. Nel rispetto dei principi democratici, e in conformità delle leggi e regolamentazioni di ciascuna Parte, la società civile organizzata può:

a) partecipare alla definizione delle politiche a livello nazionale;

b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nelle aree che la riguardano, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;

c) gestire in modo trasparente tutte le risorse finanziarie che le vengono fornite a sostegno delle sue attività;

d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione, compreso lo sviluppo delle capacità, nei settori che la riguardano.

ARTICOLO 39

Cooperazione per la modernizzazione
dell'amministrazione statale e pubblica

Basandosi su una valutazione delle esigenze specifiche eseguita attraverso una consultazione reciproca, le Parti convengono di cooperare per modernizzare la loro pubblica amministrazione, in particolare:

a) migliorando l'efficienza organizzativa,

b) migliorando l'efficienza delle istituzioni per quanto riguarda i servizi prestati,

c) garantendo una gestione trasparente e responsabile delle risorse pubbliche,

d) migliorando il quadro legislativo e istituzionale,

e) sviluppando le capacità di elaborazione e attuazione delle politiche (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, misure anticorruzione),

f) potenziando i sistemi giudiziari,

g) migliorando i meccanismi e gli organi di applicazione della legge.

ARTICOLO 40

Mezzi di cooperazione

1. Le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, nei limiti delle loro rispettive risorse e normative, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.

2. Le Parti inviteranno la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Indonesia conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento e alle leggi e regolamentazioni dell'Indonesia.

TITOLO VI
QUADRO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 41

Comitato misto

1. Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe al livello più alto possibile, che avrà il compito di:

a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;

b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;

c) risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo;

d) formulare raccomandazioni alle Parti firmatarie del presente accordo onde promuoverne gli obiettivi e risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente in Indonesia e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.

3. Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attività.

4. Le Parti decidono che il comitato misto avrà anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra la Comunità e l'Indonesia.

5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno per l'applicazione del presente accordo.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 42

Clausola sui futuri sviluppi

1. Le Parti possono modificare, rivedere e ampliare, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici.

2. Nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ciascuna delle Parti può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare il presente accordo.

ARTICOLO 43

Altri accordi

1. Fatte salve le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea, né il presente accordo né qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la facoltà per gli Stati membri di avviare attività di cooperazione bilaterali con l'Indonesia o di concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con l'Indonesia.

2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di terzi.

ARTICOLO 44

Meccanismo di risoluzione delle controversie

1. Ciascuna delle Parti può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il comitato misto si occupa della controversia a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d).

3. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

4. Le Parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per "casi particolarmente urgenti" di cui al paragrafo 3 si intendono le violazioni gravi dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione grave dell'accordo consiste:

i) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, oppure

ii) nella violazione di un elemento essenziale dell'accordo di cui agli articoli 1, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, e 35.

5. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio all'altra Parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni nel comitato misto.

ARTICOLO 45

Strutture

Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie agli esperti e funzionari debitamente autorizzati, per lo svolgimento dei loro compiti nell'ambito della cooperazione, in conformità delle regolamentazioni e delle norme interne di entrambe le Parti.

ARTICOLO 46

Efficacia territoriale

Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite nel suddetto trattato, e al territorio dell'Indonesia.

ARTICOLO 47

Definizione delle Parti

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica di Indonesia, dall'altro.

ARTICOLO 48

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.

2. Il presente accordo è valido per un periodo di cinque anni e sarà automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che una Parte non comunichi all'altra, per iscritto, la sua intenzione di non prorogarlo sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi.

3. Le eventuali modifiche del presente accordo vengono apportate di concerto fra le Parti. Gli effetti di tali modifiche decorrono solo dopo che l'ultima Parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie.

4. Al presente accordo può essere posta fine in qualsiasi momento da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra Parte. Il presente accordo si estingue sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica.

ARTICOLO 49

Notifica

La notifica viene effettuata, rispettivamente, al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli esteri della Repubblica di Indonesia.

ARTICOLO 50

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в два екземпляра в Джакарта на девети ноември две хиляди и девета година.

Hecho por duplicado en Yakarta el dia nueve de noviembre del año dos mil nueve.

V Jakartě dne devátého listopadu roku dva tisíce devět ve dvou vyhotoveních.

Udfærdiget i Jakarta, den niende november totusinde og ni.

Geschehen zu Jakarta am neunten November zweitausendneun in zwei Urschriften.

Sõlmitud kahes eksemplaris üheksandal novembril kahe tuhande üheksandal aastal Jakartas.

Υπεγράφη στη Τζακάρτα σε δύο αντίτυπα την ενάτη ημέρα του Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα.

Done in duplicate at Jakarta on this ninth day of November in the year two thousand and nine.

Fait en double exemplaire à Djakarta, le neuf novembre de l'année deux mille neuf.

Fatto in duplice copia a Giacarta il nono giorno di novembre dell'anno duemilanove.

Done in duplicate at Jakarta on this ninth day of November in the year two thousand and nine

Priimta dviem egzemplioriais Džakartoje, du tūkstančiai devintų metų lapkričio devintą dieną.

Készült két eredeti példányban Jakartában, kétezerkilenc november kilencedikén.

Magħmul f'żewġ oriġinali f'Ġakarta f'dan id-disa' jum ta' Novembru tas-sena elfejn u disgħa

Gedaan in tweevoud te Jakarta op negen november tweeduizend negen.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Dżakarcie dnia dziewiątego listopada roku dwa tysiące dziewiątego.

Feito em dois exemplares, em Jacarta, aos nove dias do mês de Novembro do ano de dois mil e nove.

Încheiat în două exemplare la Jakarta în data de astăzi, nouă noiembrie două mii nouă.

V Jakarte deviateho novembra dvetisícdeväť v dvoch pôvodných vyhotoveniach.

V Džakarti, dne devetega novembra leta dva tisoč devet, sestavljeno v dveh izvodih.

Tehty kahtena kappaleena Jakartassa yhdeksäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.

Utfärdat i två exemplar i Jakarta den nionde november år tjugohundranio.

Dibuat dalam rangkap ganda di Jakarta pada tanggal sembilan November tahun dua ribu sembilan.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Region de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Ghal Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

ACTA FINAL

ZÁVĚREČNÝ AKT

SLUTAKT

SCHLUSSAKTE

LÕPPAKT

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

FINAL ACT

ACTE FINAL

ATTO FINALE

NOBEIGUMA AKTS

BAIGIAMASIS AKTAS

ZÁRÓOKMÁNY

ATT FINALI

SLOTAKTE

AKT KOŃCOWY

ACTA FINAL

ACT FINAL

ZÁVEREČNÝ AKT

SKLEPNA LISTINA

PÄÄTÖSASIAKIRJA

SLUTAKT

KETENTUAN PENUTUP

ATTO FINALE

I Plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA, in appresso "la Comunità",

e

del REGNO DEL BELGIO,

della REPUBBLICA DI BULGARIA,

della REPUBBLICA CECA,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA DI ESTONIA,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

della REPUBBLICA ITALIANA,

della REPUBBLICA DI CIPRO,

della REPUBBLICA DI LETTONIA,

della REPUBBLICA DI LITUANIA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

della REPUBBLICA DI UNGHERIA,

di MALTA,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA DI POLONIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della ROMANIA,

della REPUBBLICA DI SLOVENIA,

della REPUBBLICA SLOVACCA,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso gli "Stati membri",

da una parte, e

della REPUBBLICA DI INDONESIA,

dall'altra,

riuniti a Giacarta il 9 novembre 2009 in vista della firma dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, hanno adottato l'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione.

I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario della Repubblica di Indonesia prendono atto della seguente dichiarazione unilaterale della Comunità europea:

"Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto parte della Comunità europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda (secondo il caso) notifichino alla Repubblica di Indonesia che essi sono vincolati in quanto parte della Comunità europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati."

Съставено в два екземпляра в Джакарта на девети ноември две хиляди и девета година.

Hecho por duplicado en Yakarta el dia nueve de noviembre del año dos mil nueve.

V Jakartě dne devátého listopadu roku dva tisíce devět ve dvou vyhotoveních.

Udfærdiget i Jakarta, den niende november totusinde og ni.

Geschehen zu Jakarta am neunten November zweitausendneun in zwei Urschriften.

Sõlmitud kahes eksemplaris üheksandal novembril kahe tuhande üheksandal aastal Jakartas.

Υπεγράφη στη Τζακάρτα σε δύο αντίτυπα την ενάτη ημέρα του Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα.

Done in duplicate at Jakarta on this ninth day of November in the year two thousand and nine.

Fait en double exemplaire à Djakarta, le neuf novembre de l'année deux mille neuf.

Fatto in duplice copia a Giacarta il nono giorno di novembre dell'anno duemilanove.

Done in duplicate at Jakarta on this ninth day of November in the year two thousand and nine

Priimta dviem egzemplioriais Džakartoje, du tūkstančiai devintų metų lapkričio devintą dieną.

Készült két eredeti példányban Jakartában, kétezerkilenc november kilencedikén.

Magħmul f'żewġ oriġinali f'Ġakarta f'dan id-disa' jum ta' Novembru tas-sena elfejn u disgħa

Gedaan in tweevoud te Jakarta op negen november tweeduizend negen.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Dżakarcie dnia dziewiątego listopada roku dwa tysiące dziewiątego.

Feito em dois exemplares, em Jacarta, aos nove dias do mês de Novembro do ano de dois mil e nove.

Încheiat în două exemplare la Jakarta în data de astăzi, nouă noiembrie două mii nouă.

V Jakarte deviateho novembra dvetisícdeväť v dvoch pôvodných vyhotoveniach.

V Džakarti, dne devetega novembra leta dva tisoč devet, sestavljeno v dveh izvodih.

Tehty kahtena kappaleena Jakartassa yhdeksäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.

Utfärdat i två exemplar i Jakarta den nionde november år tjugohundranio.

Dibuat dalam rangkap ganda di Jakarta pada tanggal sembilan November tahun dua ribu sembilan.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għal Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.
El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.
Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.
Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
It-test preċedenti huwa kopja ċċertifikata vera ta' l-oriġinal ddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel.
De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.
Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archívoch Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Брюксел,
Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addì,
Briselē,
Briuselis,
Brüsszel,
Brussel, il
Brussel,
Bruksela, dnia
Bruxelas, em
Bruxelles,
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

20 -11- 2009

За Генералния секретар/Висш представител на Съвета на Европейския съюз
Por el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Union Europea
Za generálního tajemníka/vysokého představitele Rady Evropské unie
For Generalsekretæren/højtstående repræsentant for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri/kõrge esindaja nimel
Για το Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja vārdā
Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus/vyriausiojo įgaliotinio vardu
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára/főképviselője részéről
Għas-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea
Voor de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie
W imieniu Sekretarza Genaralnego/Wysokiego Przedstawiciela Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia
Pentru Secretarul General/Înaltul Reprezentant al Consiliului Uniunii Europene
Za generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca Rady Európskej únie
Za generalnega sekretarja/visokega predstavnika Sveta Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin/korkean edustajan puolesta
På generalsekreteraren/höge representantens för Europeiska unionens råd vägnar

R. COOPER
Directeur Général

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Marco Lipari

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4192):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 16 marzo 2011.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 aprile 2011 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 aprile 2011 ed il 25 maggio 2011.

Esaminato in aula il 18 luglio 2011 ed approvato il 27 luglio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2858):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17 agosto 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 ed il 28 settembre 2011.

Esaminato in aula ed approvato il 29 settembre 2011.

11G0225

LEGGE 27 ottobre 2011, n. **193**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico — OCSE — sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IX del Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Frattini, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* Palma

Preamble

The member States of the Council of Europe and the member countries of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), signatories of this Protocol,

Considering that the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, done at Strasbourg on 25 January 1988 (hereinafter "the Convention"), was concluded before agreement was reached on the internationally agreed standard to exchange information in tax matters;

Considering that a new cooperative environment has emerged since the Convention was concluded;

Considering that it is desirable that a multilateral instrument is made available to allow the widest number of States to obtain the benefit of the new co-operative environment and at the same time to implement the highest international standards of co-operation in the tax field;

Have agreed as follows:

Article I

1 The seventh recital of the Preamble to the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"Convinced therefore that States should carry out measures or supply information, having regard to the necessity of protecting the confidentiality of information, and taking account of international instruments for the protection of privacy and flows of personal data;"

2 The following shall be added after the seventh recital of the Preamble to the Convention:

"Considering that a new co-operative environment has emerged and that it is desirable that a multilateral instrument is made available to allow the widest number of States to obtain the benefits of the new co-operative environment and at the same time implement the highest international standards of co-operation in the tax field;"

Article II

Article 4 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"Article 4 – General provision

1 The Parties shall exchange any information, in particular as provided in this section, that is foreseeably relevant for the administration or enforcement of their domestic laws concerning the taxes covered by this Convention.

2 Deleted.

3 Any Party may, by a declaration addressed to one of the Depositaries, indicate that, according to its internal legislation, its authorities may inform its resident or national before transmitting information concerning him, in conformity with Articles 5 and 7."

Article III

1 The term "and" in paragraph 1.b of Article 18 of the Convention shall be replaced by the term ", or".

2 The reference to "Article 19" in paragraph 1.f of Article 18 of the Convention shall be replaced by a reference to "Article 21.2.g".

Article IV

Article 19 of the Convention shall be deleted.

Article V

Article 21 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"Article 21 – Protection of persons and limits to the obligation to provide assistance

1 Nothing in this Convention shall affect the rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested State.

2 Except in the case of Article 14, the provisions of this Convention shall not be construed so as to impose on the requested State the obligation:

a to carry out measures at variance with its own laws or administrative practice or the laws or administrative practice of the applicant State;

b to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);

c to supply information which is not obtainable under its own laws or its administrative practice or under the laws of the applicant State or its administrative practice;

d to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret, or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public);

e to provide administrative assistance if and insofar as it considers the taxation in the applicant State to be contrary to generally accepted taxation principles or to the provisions of a convention for the avoidance of double taxation, or of any other convention which the requested State has concluded with the applicant State;

f to provide administrative assistance for the purpose of administering or enforcing a provision of the tax law of the applicant State, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested State as compared with a national of the applicant State in the same circumstances;

g to provide administrative assistance if the applicant State has not pursued all reasonable measures available under its laws or administrative practice, except where recourse to such measures would give rise to disproportionate difficulty;

h to provide assistance in recovery in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the applicant State.

3 If information is requested by the applicant State in accordance with this Convention, the requested State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though the requested State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations contained in this Convention, but in no case shall such limitations, including in particular those of paragraphs 1 and 2, be construed to permit a requested State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

4 In no case shall the provisions of this Convention, including in particular those of paragraphs 1 and 2, be construed to permit a requested State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

Article VI

Paragraphs 1 and 2 of Article 22 shall be deleted and replaced with the following:

"1 Any information obtained by a Party under this Convention shall be treated as secret and protected in the same manner as information obtained under the domestic law of that Party and, to the extent needed to ensure the necessary level of protection of personal data, in accordance with the safeguards which may be specified by the supplying Party as required under its domestic law.

2 Such information shall in any case be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative or supervisory bodies) concerned with the assessment, collection or recovery of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, taxes of that Party, or the oversight of the above. Only the persons or authorities mentioned above may use the information and then only for such purposes. They may, notwithstanding the provisions of paragraph 1, disclose it in public court proceedings or in judicial decisions relating to such taxes."

Article VII

Paragraph 2 of Article 27 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"2 Notwithstanding paragraph 1, those Parties which are member States of the European Union can apply, in their mutual relations, the possibilities of assistance provided for by the Convention in so far as they allow a wider co-operation than the possibilities offered by the applicable European Union rules."

Article VIII

1 The following paragraphs shall be added at the end of Article 28 of the Convention:

"4 Any member State of the Council of Europe or any member country of OECD which becomes a Party to the Convention after the entry into force of the Protocol amending this Convention, opened for signature on the 27th day of May 2010 (the "2010 Protocol"), shall be a Party to the Convention as amended by that Protocol, unless they express a different intention in a written communication to one of the Depositaries.

5 After the entry into force of the 2010 Protocol, any State which is not a member of the Council of Europe or of the OECD may request to be invited to sign and ratify this Convention as amended by the 2010 Protocol. Any request to this effect shall be addressed to one of the Depositaries, who shall transmit it to the Parties. The Depositary shall also inform the Committee of Ministers of the Council of Europe and the OECD Council. The decision to invite States which so request to become Party to this Convention shall be taken by consensus by the Parties to the Convention through the co-ordinating body. In respect of any State ratifying the Convention as amended by the 2010 Protocol in accordance with this paragraph, this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of ratification with one of the Depositaries.

6 The provisions of this Convention, as amended by the 2010 Protocol, shall have effect for administrative assistance related to taxable periods beginning on or after 1 January of the year following the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect of a Party, or where there is no taxable period, for administrative assistance related to charges to tax arising on or after 1 January of the year following the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect of a Party. Any two or more Parties may mutually agree that the Convention, as amended by the 2010 Protocol, shall have effect for administrative assistance related to earlier taxable periods or charges to tax.

7 Notwithstanding paragraph 6, for tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the applicant Party, the provisions of this Convention, as amended by the 2010 Protocol, shall have effect from the date of entry into force in respect of a Party in relation to earlier taxable periods or charges to tax."

2 The following subparagraph shall be added after subparagraph e of paragraph 1 of Article 30 of the Convention:

"f to apply paragraph 7 of Article 28 exclusively for administrative assistance related to taxable periods beginning on or after 1 January of the third year preceding the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect of a Party, or where there is no taxable period, for administrative assistance related to charges to tax arising on or after 1 January of the third year preceding the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect of a Party."

3 The words "and any Party to this Convention" shall be added after the words "member countries of the OECD" in paragraph 1 of Article 32 of the Convention.

Article IX

1 This Protocol shall be open for signature by the Signatories to the Convention. It is subject to ratification, acceptance or approval. A signatory may not ratify, accept or approve this Protocol unless it has previously or simultaneously ratified, accepted or approved the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with one of the Depositaries.

2 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of paragraph 1.

3 In respect of any Party to the Convention which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article X

1 The Depositary with whom an act, notification or communication has been accomplished, shall notify the member States of the Council of Europe, the member countries of OECD and any Party to the Convention as amended by this Protocol of:

a any signature;

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c any date of entry into force of this Protocol in accordance with the provisions of Article IX;

d any other act, notification or communication relating to this Protocol.

2 The Depositary receiving a communication or making a notification in pursuance of the provisions of paragraph 1 shall inform the other Depositary thereof.

3 The Depositaries shall transmit to the member States of the Council of Europe and the member countries of the OECD a certified copy of this Protocol.

4 When this Protocol enters into force in accordance with Article IX, one of the Depositaries shall establish the text of the Convention as amended by this Protocol and shall send a certified copy to all the Parties to the Convention as amended by this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the Protocol.

Done at Paris, this 27th day of May 2010, in English and French, both texts being equally authentic, in two copies, one of which shall be deposited in the archives of the Council of Europe and the other in the archives of the OECD.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 27 mai 2010, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires, dont l'un sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe et l'autre dans les archives de l'OCDE.

Certified a true copy of the original, in English and French, deposited in the archives of the Council of Europe and the OECD.

Strasbourg, this 28 June 2010

Copie certifiée conforme à l'original en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe et de l'OCDE.

Strasbourg, le 28 juin 2010

The Director of Legal Advice
and Public International Law
(Jurisconsult)
of the Council of Europe,

Le Directeur du Conseil juridique
et du droit international public
(Jurisconsulte)
du Conseil de l'Europe,

Manuel LEZERTUA

or/ou

Paris, this

Paris, le

The Director,
Directorate for Legal Affairs
of the OECD,

Le Directeur,
Direction des Affaires juridiques
de l'OCDE,

Nicola BONUCCI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4143):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 7 marzo 2011.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 aprile 2011 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XIV.

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 e 14 aprile 2011.

Esaminato in aula il 18 luglio 2011 ed approvato il 27 luglio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2856):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17 agosto 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 ed il 28 settembre 2011.

Esaminato in aula ed approvato il 29 settembre 2011.

11G0226

LEGGE 27 ottobre 2011, n. **194**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

ALLEGATO

ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA SUDAFRICANA, DALL'ALTRO,
CHE MODIFICA L'ACCORDO
SUGLI SCAMBI, LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso "gli Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso “la Comunità”,

e

LA REPUBBLICA SUDAFRICANA,

in appresso denominate "le parti";

CONSIDERANDO CHE l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (in appresso "il TDCA"), è stato firmato a Pretoria l’11 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004;

CONSIDERANDO CHE gli articoli 18 e 103 del TDCA prevedono un riesame dell'accordo entro cinque anni dall'entrata in vigore; che le parti hanno effettuato un riesame nel 2004 e, in una dichiarazione congiunta del Consiglio di cooperazione del 23 novembre 2004, sono state concordi nel riconoscere la necessità di apportare talune modifiche al TDCA;

CONSIDERANDO CHE il riesame delle disposizioni del TDCA in materia di scambi e di questioni commerciali è oggetto dei negoziati su un accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i paesi dell'Africa australe;

CONSIDERANDO CHE il piano d'azione congiunto per l'attuazione del partenariato strategico tra la Repubblica sudafricana e l'Unione europea è stato concluso e prevede l'estensione della cooperazione tra le parti in un gran numero di settori,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Il testo TDCA è così modificato:

1. nel preambolo, è aggiunto un nuovo sesto considerando:

   "Riconoscendo che il sistema dei trattati multilaterali sul disarmo e la non proliferazione è di vitale importanza in tutte le sue componenti e che occorre compiere progressi nell'attuazione di tutti gli obblighi da esso derivanti, le parti desiderano inserire nel presente accordo una clausola che consenta loro di cooperare e di mantenere un dialogo politico su tali questioni.".

2. Nell'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

   "Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti umani, e dei principi dello Stato di diritto, insieme alla cooperazione sulle questioni relative al disarmo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, definita nell'articolo 91 bis, paragrafi 1 e 2, sono alla base della politica interna e internazionale dell'Unione europea e del Sudafrica e costituiscono elementi essenziali del presente accordo.".

3. L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

"Articolo 55

Società dell'informazione e tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

1. Le parti decidono di cooperare nello sviluppo della società dell'informazione e nell'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), quali importanti strumenti di sviluppo socioeconomico nell'era dell'informazione. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

(a) promuovere lo sviluppo di una società dell'informazione inclusiva e orientata allo sviluppo;

(b) sostenere la crescita e il progresso del settore delle TIC, compreso nelle micro, piccole e medie imprese;

(c) sostenere la cooperazione in questo settore tra i paesi della regione dell'Africa australe e, più in generale, a livello continentale.

2. Nella cooperazione sono inclusi dialoghi, scambi di informazioni ed eventuale assistenza tecnica su diversi aspetti della costruzione della società dell'informazione. Tra questi:

(a) politiche e quadri normativi, applicazioni e servizi innovativi ed inclusivi, sviluppo delle capacità;

(b) la facilitazione dell'interazione tra autorità normative, enti pubblici e organizzazioni del mondo imprenditoriale e della società civile;

(c) nuove strutture, comprese reti di ricerca e di istruzione, finalizzate all'interconnessione delle reti e all'interoperabilità delle applicazioni;

(d) la promozione e l'attuazione di ricerca e sviluppo tecnologico comuni per progetti riguardanti le nuove tecnologie legate alla società dell'informazione.

È auspicabile che nel corso del programma di cooperazione allo sviluppo sia presa in considerazione l'attuazione di progetti individuati congiuntamente nel quadro delle interazioni nei settori di cui sopra.".

4) L'articolo 57 è così modificato:

(a) nel paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. La cooperazione in questo settore mira tra l'altro a:";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La cooperazione mira in modo specifico a:

(a) sostenere lo sviluppo di politiche energetiche, del relativo quadro normativo e di infrastrutture adeguate in Sudafrica;

(b) garantire la sicurezza energetica in Sudafrica mediante la diversificazione delle fonti energetiche;

(c) migliorare gli standard di rendimento degli operatori energetici sul piano tecnico, economico, ambientale e finanziario, in particolare nei settori dell'elettricità e dei combustibili liquidi;

(d) favorire lo sviluppo di capacità a livello di consulenti locali, in particolare dispensando una formazione generale e tecnica;

(e) sviluppare fonti nuove e rinnovabili di energia e sostenere le infrastrutture che rispondono al fabbisogno energetico a livello nazionale e rurale e per l'approvvigionamento elettrico;

(f) introdurre un uso più razionale dell'energia negli immobili e nell'industria, soprattutto promuovendo l'efficienza energetica;

(g) promuovere lo scambio e l'uso di tecnologie energetiche pîù pulite e rispettose dell'ambiente;

(h) promuovere la cooperazione nel campo della regolamentazione del settore energetico nella regione dell'Africa australe;

(i) promuovere la cooperazione regionale nel settore energetico nell'Africa australe.".

(c) All'articolo 57 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. La cooperazione include le attività intraprese dal Sudafrica nel quadro dell'iniziativa dell'UE nel settore dell'energia per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile, degli obiettivi del Piano di attuazione di Johannesburg e della Commissione ONU per lo Sviluppo sostenibile.".

5. L'articolo 58 è così modificato:

(a) nel paragrafo 1, lettera a), "di salute e sicurezza" è sostituito da "di salute, sicurezza e di rispetto ambientale";

(b) nel paragrafo 1, lettera b), la seconda frase è sostituita da "La cooperazione dovrebbe anche creare un clima reciprocamente vantaggioso per attirare gli investimenti, con particolare riguardo alle PMI[1] e dovrebbe altresì interessare i gruppi di popolazione precedentemente svantaggiati.";

(c) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera d):

"d) sostenere politiche e programmi che promuovano l'arricchimento dei minerali a livello locale e che creino opportunità di collaborazione nello sviluppo del settore dell'arricchimento dei minerali.";

(d) il paragrafo 1, lettera d) diventa 1, lettera e);

---

1 Piccole e medie imprese.

(e) alla fine del paragrafo 2 è aggiunto "e del Partenariato minerario africano (AMP)".

6. L'articolo 59 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, lettera b), dopo "per creare una rete di trasporti sostenibile" è aggiunto "e sicura,";

(b) al paragrafo 2, lettera c), dopo "potenziare la sicurezza del traffico aereo" è aggiunto ", ferroviario";

(c) al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:

"d) stabilire uno scambio di informazioni e migliorare la cooperazione sulle rispettive politiche e prassi nel settore della sicurezza dei trasporti, con una particolare attenzione ai settori del trasporto marittimo, aereo e terrestre compresi i flussi di merci intermodali;

e) armonizzare le politiche e i quadri normativi nel settore dei trasporti potenziando il dialogo politico e lo scambio di conoscenze in campo normativo e operativo con le autorità competenti;

f) sviluppare partenariati nel settore dei sistemi globali di navigazione satellitare, compresi ricerca e sviluppo tecnologico, e le relative applicazioni a favore dello sviluppo sostenibile.".

7. È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 59 bis

Trasporto marittimo

1. Per promuovere lo sviluppo della loro industria marittima, le parti incoraggiano le proprie autorità competenti, le società di navigazione, i porti, gli istituti di ricerca pertinenti, le imprese di spedizione e sdoganamento nel settore marittimo, le imprese di logistica, le università e gli istituti superiori impegnati nel settore a cooperare, tra l'altro, ma non solo, nei seguenti campi:

(a) scambio di opinioni pertinenti alle loro attività nel quadro delle organizzazioni marittime internazionali;

(b) elaborazione e miglioramento della legislazione relativa alla gestione del trasporto e del mercato marittimo;

(c) impegno per un servizio di trasporto efficiente per gli scambi marittimi internazionali mediante il funzionamento e la gestione efficaci dei porti e delle flotte delle parti;

(d) attuazione delle norme di sicurezza e dette disposizioni giuridiche vincolanti a livello internazionale nel trasporto marittimo e lotta all'inquinamento dei mari;

(e) promozione dell'istruzione e della formazione professionale marittima, soprattutto la formazione del personale marittimo;

(f) scambio di personale, nonché di informazioni scientifiche e tecnologie;

(g) incremento dell'impegno per la sicurezza marittima.

2. Le parti ribadiscono il proprio pieno impegno nei confronti delle convenzioni internazionali pertinenti, da loro ratificate, che regolano il trasporto di materiali biologici, chimici e nucleari pericolosi e concordano di cooperare su queste materie tanto bilateralmente quanto in contesti multilaterali.

3. La cooperazione su questi argomenti potrebbe realizzarsi mediante l'elaborazione congiunta di programmi per lo sviluppo delle capacità nei settori della sicurezza e dell'ambiente.".

8. L'articolo 60 è così modificato:

(a) il paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal seguente:

"c) promuovere lo sviluppo di prodotti e mercati, di risorse umane e di strutture istituzionali;";

(b) il paragrafo 1, lettera e), è sostituito dal seguente:

"e) cooperare allo sviluppo e alla promozione del turismo a livello locale;";

(c) il paragrafo 2, lettera e), è sostituito dal seguente:

"e) promuovere la cooperazione a livello regionale e continentale.".

9. L'articolo 65 è così modificato:

a) nel paragrafo 1, "si svolge in un contesto di dialogo politico e di partenariato" è sostituito da "si svolge in un contesto di dialogo politico, di partenariato e di efficacia degli aiuti";

b) alla fine del paragrafo 3 è aggiunto ", in particolare la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio".

10. È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 65 bis
Obiettivi di sviluppo del millennio

Le parti ribadiscono il proprio impegno a realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio come stabilito entro il 2015. Le parti concordano anche di intensificare gli sforzi per ottemperare agli impegni assunti nella conferenza di Monterrey per il finanziamento dello sviluppo[1] e per conseguire gli obiettivi del Piano di attuazione di Johannesburg.[2] Le parti esprimono inoltre il loro appoggio all'Unione africana e al suo programma socio economico nonché l'intenzione di mobilitare insieme risorse a favore della sua attuazione.".

---

[1] La Conferenza internazionale sul finanziamento per lo sviluppo si è tenuta a Monterey, Messico nel marzo 2002 da cui sono scaturiti il consenso di Monterey e vari impegni adottati per il futuro finanziamento dell'aiuto allo sviluppo e del debellamento della povertà nel mondo.

[2] Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.

11. L'articolo 66 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le aree della cooperazione allo sviluppo sono fissate in documenti di programmazione pluriennale adottati congiuntamente, compresi i documenti comuni di programmazione concordati con gli Stati membri dell'UE, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione dell'UE.";

b) nel paragrafo 2, "i partner non governativi nel settore dello sviluppo" è sostituito da "gli attori non statali";

c) nel paragrafo 3, "precedentemente" è soppresso.

12. L'articolo 67 è sostituito dal seguente:

"Articolo 67
Beneficiari ammissibili

I partner della cooperazione che possono ottenere un'assistenza finanziaria e tecnica sono le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali, gli attori non statali e le organizzazioni e le istituzioni regionali e internazionali."

13. L'articolo 68 è così modificato:

    (a) al paragrafo 1, "missioni di valutazione e di controllo" è sostituito da "e altre missioni, controlli, verifiche";

    (b) al paragrafo 2, lettera c), "partner non governativo" è sostituito da "attore non statale";

    (c) al paragrafo 4, "potrà essere richiesto" è sostituito da "è richiesto".

14. L'articolo 69 è così modificato:

    (a) al paragrafo 1, è soppresso "per obiettivi specifici, che scaturirà dalle priorità definite all'articolo 66 e";

    (b) al paragrafo 2, "allegate al programma indicativo pluriennale" è sostituito da "riportate negli accordi e/o contratti che disciplinano i singoli progetti e programmi".

15. L'articolo 71 è così modificato:

    (a) al paragrafo 1, "una proposta di finanziamento" è sostituito da "un piano d'azione annuale";

(b) al paragrafo 2, "la proposta di finanziamento" è sostituito da "il piano d'azione annuale".

16. L'articolo 73 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, "del Sudafrica e dei paesi ACP" è sostituito da "del Sudafrica, dei paesi ACP e dei paesi e territori ammissibili ai sensi dei regolamenti comunitari sullo svincolo degli aiuti";

(b) al paragrafo 2, "del Sudafrica o dei paesi ACP" è sostituito da "del Sudafrica, dei paesi ACP o dei paesi e territori ammissibili ai sensi dei regolamenti comunitari sullo svincolo degli aiuti".

17. All'articolo 76, "Consiglio di cooperazione" è sostituito da "Consiglio dei ministri dell'UE".

18. All'articolo 77, "Consiglio di cooperazione" è sostituito da "Consiglio dei ministri dell'UE".

19. L'articolo 79 è così modificato:

(a) nel titolo dell'articolo, "principale" è soppresso;

(b) nel testo dell'articolo, "un ordinatore principale" è sostituito da "un ordinatore".

20. All'articolo 82, paragrafo 2, la prima frase è soppressa.

21. L'articolo 83 è sostituito dal seguente:

"Articolo 83
Scienza e tecnologia

1. Le parti continuano ad attuare partenariati scientifici e tecnologici vantaggiosi per entrambe, promuovendo la cooperazione nell'ambito dei programmi quadro dell'Unione europea, nel contesto delle disposizioni dell'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, concluso nel novembre 1997, nonché del presente accordo e di altri strumenti pertinenti. Le parti rivolgono particolare attenzione alla valorizzazione della scienza e della tecnologia a supporto della crescita e dello sviluppo sostenibili del Sudafrica, in linea con le disposizioni del presente accordo, nonché a favore di un avanzamento nella realizzazione del programma per lo sviluppo sostenibile globale e del rafforzamento delle capacità scientifiche e tecnologiche dell'Africa.

Le parti stabiliscono un dialogo regolare volto ad individuare congiuntamente le priorità per la cooperazione scientifica e tecnologica.

2. Il rapporto di cooperazione interessa, tra l'altro, questioni inerenti a programmi scientifici e tecnologici finalizzati alla riduzione della povertà, agli scambi nell'ambito delle politiche in materia di scienza e tecnologia, ai partenariati di ricerca e innovazione a sostegno della cooperazione economica e per la creazione di occupazione, alla cooperazione in programmi globali di ricerca di frontiera e in infrastrutture di ricerca globali, al sostegno a programmi africani, a livello continentale e regionale, nel campo della scienza e della tecnologia, al rafforzamento del dialogo e dei partenariati multilaterali in campo scientifico e tecnologico, allo sfruttamento delle sinergie tra la cooperazione scientifica e tecnologica multilaterale e bilaterale, allo sviluppo del capitale umano e alla mobilità globale dei ricercatori nonché alla cooperazione concordata e mirata in specifiche aree tematiche tecnologiche e scientifiche individuate congiuntamente dalle parti."

22. L'articolo 84 è così modificato:

(a) alla fine del paragrafo 1, è aggiunto "anche nel contesto delle Nazioni Unite e di altri consessi multilaterali.";

(b) al paragrafo 3, dopo "controllo della qualità dell'acqua;", è inserito "qualità dell'aria;"; "connesse alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra" è sostituito da "connesse alle cause e agli effetti del cambiamento climatico.".

23. L'articolo 85 è sostituito dal seguente:

"Articolo 85
Cultura

1. Disposizioni generali, dialogo politico

(a) Le parti si impegnano a cooperare nel settore culturale onde favorire la reciproca comprensione e la conoscenza delle culture del Sudafrica e degli Stati membri dell'Unione europea.

(b) Le parti si adoperano per instaurare un dialogo politico nel campo della cultura, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento e lo sviluppo di un settore competitivo delle industrie culturali in Sudafrica e nell'Unione europea.

2. Diversità culturale e dialogo interculturale

Le parti si impegnano a cooperare nel quadro dei pertinenti consessi internazionali (es.: l'UNESCO) per potenziare la tutela e la promozione della diversità culturale e per favorire il dialogo interculturale a livello internazionale.

3. Cooperazione e scambi culturali

Le parti incoraggiano la cooperazione in attività culturali, la partecipazione ad eventi e gli scambi culturali tra operatori culturali sudafricani e dell'Unione europea.".

24. All'articolo 86, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le parti avviano un dialogo nel settore dell'occupazione e della politica sociale. Questo riguarda tra l'altro, ma non necessariamente soltanto, questioni connesse ai problemi sociali del post-apartheid, la lotta alla povertà, l'esigenza di un lavoro dignitoso per tutti, la tutela sociale, la disoccupazione, la parità di genere, la violenza nei confronti delle donne, i diritti dei minori, le questioni inerenti ai disabili, agli anziani e ai giovani, le relazioni sindacali, la salute pubblica, la sicurezza sul posto di lavoro e la demografia.".

25. L'articolo 90 è sostituito dal seguente:

"Articolo 90
Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato al problema delle droghe illecite. Le politiche e le azioni nel settore mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a prevenire la diversione dei precursori.

2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le azioni si basano sui principi concordati nella sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla droga del 1998 e sul pieno rispetto dei diritti umani fondamentali.".

26. L'articolo 91 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Protezione dei dati personali";

(b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le parti cooperano per migliorare il livello di protezione dei dati personali mirando agli standard internazionali più elevati, stabiliti tra l'altro negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali, modificati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1990, e per facilitare lo scambio di dati conformemente alla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto degli standard internazionali più elevati, compresa la tutela dei diritti fondamentali.";

(c) il paragrafo 3 è soppresso.

27. Sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 91 bis
Armi di distruzione di massa e relativi vettori

1. Le parti, considerando l'importanza delle implicazioni della questione in termini di sicurezza e stabilità internazionali, concordano di cooperare per contribuire al rafforzamento del sistema multilaterale di disarmo e di non proliferazione, contrastando in tale contesto la proliferazione di tutte le armi di distruzione di massa e dei loro vettori mediante la piena osservanza e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi e degli impegni da esse già contratti nel quadro dei pertinenti trattati ed accordi e di altri obblighi internazionali in materia.

2. Le parti concordano inoltre di cooperare per contribuire al conseguimento di tali obiettivi:

(a) provvedendo, come opportuno, a firmare, ratificare o aderire ad altri pertinenti strumenti internazionali di disarmo e di non proliferazione e ad attuare e rispettare pienamente tutti gli strumenti internazionali giuridicamente vincolanti;

(b) creando e/o mantenendo un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci, anche penali, in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

3. Le parti concordano che i paragrafi 1 e 2 del presente articolo costituiscono un elemento essenziale del presente accordo. Le parti concordano di instaurare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi la loro cooperazione in questo settore in base ai principi esposti nel preambolo."

"Articolo 91 ter
Lotta al terrorismo

1. Le parti condannano fermamente tutti gli atti, i metodi e le pratiche del terrorismo in qualunque forma e manifestazione, giudicandoli criminali e ingiustificati, indipendentemente da dove e da chi siano commessi.

2. Le parti riconoscono inoltre senza esitazioni che il terrorismo non può essere sconfitto se al tempo stesso non si combattono alla radice i fattori che determinano la diffusione di questo fenomeno. Le parti ribadiscono il loro forte impegno per lo sviluppo e l'attuazione di programmi d'azione globali volti all'eliminazione di tali fattori. Le parti sottolineano che la lotta al terrorismo deve essere condotta nel pieno rispetto delle norme internazionali, dei diritti umani e dei diritti dei rifugiati e che qualunque provvedimento deve fondarsi saldamente sul rispetto dello Stato di diritto. Le parti insistono sul fatto che misure antiterroristiche efficaci e tutela dei diritti umani non sono obiettivi contrastanti bensì complementari e reciprocamente si rafforzano.

3. Le parti evidenziano l'importanza dell'attuazione della strategia globale antiterrorismo dell'ONU e la loro volontà di adoperarsi per la realizzazione di questo obiettivo. Esse rinnovano il proprio impegno a raggiungere al più presto un accordo sulla Convenzione generale sul terrorismo internazionale.

4. Le parti concordano di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti terroristici conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e al diritto internazionale nonché alle convenzioni e agli strumenti pertinenti e nell'osservanza delle rispettive legislazioni e normative. Esse opereranno in particolare:

a) nel quadro della reciproca applicazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, delle altre pertinenti risoluzioni dell'ONU e delle convenzioni e strumenti internazionali applicabili;

b) mediante lo scambio di informazioni su gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, per reciproco accordo e conformemente al diritto internazionale e nazionale;

c) mediante lo scambio di opinioni sui mezzi e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, compresi gli aspetti tecnici e la formazione, e mediante lo scambio delle esperienze acquisite in materia di prevenzione del terrorismo."

"Articolo 91 quater
Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

1. Le Parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite in generale e di reati connessi a droghe e a sostanze psicotrope illecite in particolare.

2. La cooperazione nel settore può comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti alle norme internazionali, in particolare alle raccomandazioni della Task Force "Azione finanziaria" (GAFI)."

"Articolo 91 quinquies
Lotta al crimine organizzato

Le parti convengono di cooperare nella lotta al crimine organizzato e alla criminalità finanziaria, compresa la corruzione. Tale cooperazione mira in particolare ad attuare e a promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, integrata dai relativi protocolli, e la Convenzione ONU contro la corruzione."

"Articolo 91 sexies

Armi leggere e di piccolo calibro

Le parti riconoscono che la produzione, lo stoccaggio, il possesso e il commercio illegali di armi leggere e di piccolo calibro, la loro eccessiva accumulazione e la loro diffusione incontrollata continuano ad essere un importante fattore di instabilità ed una minaccia per la sicurezza, l'incolumità pubblica e lo sviluppo sostenibile. Le parti convengono quindi di perseguire e di sviluppare ulteriormente una stretta cooperazione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, come stabilito nel programma d'azione delle Nazioni Unite (UNPOA), e di attivarsi per risolvere il problema dell'eccessiva accumulazione di tali armi. Le parti concordano di osservare rigorosamente e di ottemperare pienamente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e dalle pertinenti convenzioni, nonché ai loro impegni in termini di pertinenti strumenti multilaterali."

"Articolo 91 septies

Mercenari

Le parti si impegnano ad instaurare un dialogo politico regolare e a collaborare per prevenire le attività mercenarie conformemente agli obblighi da loro assunti a norma delle convenzioni e degli strumenti internazionali e alle rispettive legislazioni e normative di attuazione di detti obblighi."

"Articolo 91 octies

Tribunale penale internazionale

Le parti, determinate a porre fine all'impunità e a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e il duraturo rispetto delle decisioni degli organi di giustizia internazionali, riaffermano il loro sostegno alla Corte penale internazionale e alla sua attività. Le parti convengono inoltre di cooperare per promuovere l'universalità e l'integrità dello Statuto di Roma e dei relativi strumenti e concordano di rafforzare la loro collaborazione con la CPI e la sua attività."

"Articolo 91 novies

Cooperazione in materia di immigrazione

1. L'immigrazione è oggetto di un approfondito dialogo politico, che rifletta l'importanza che le parti annettono a questo tema.

Le parti riaffermano il proprio impegno verso gli obblighi assunti nell'ambito del diritto internazionale in materia di immigrazione, affinché sia garantito il rispetto dei diritti umani e siano eliminate tutte le forme di discriminazione basate in particolare sull'origine, il sesso, la razza, la lingua e la religione.

2. Nell'intento di rafforzare la cooperazione tra le parti, il dialogo copre un'area ampia ed inclusiva, in cui rientrano:

a) il trattamento equo dei cittadini stranieri che risiedono legalmente nei territori delle parti, una politica di integrazione tesa a concedere loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini delle parti, il rafforzamento della non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e lo sviluppo di misure di tutela contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza e la violenza a queste riconducibili;

b) il trattamento concesso dagli Stati membri dell'UE ai cittadini sudafricani legalmente occupati nel loro territorio che, per quanto riguarda condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento, dovrebbe essere equivalente a quello concesso ai propri cittadini. Analogamente, il Sudafrica concede un trattamento ugualmente non discriminatorio ai lavoratori dell'UE legalmente occupati nel suo territorio;

c) questioni relative ai visti che interessano reciprocamente le parti: tra queste, la semplificazione delle procedure di ingresso per i cittadini sudafricani che visitano l'UE e per i cittadini degli Stati membri dell'UE che visitano il Sudafrica;

d) sicurezza dei documenti di viaggio e questioni relative all'identità;

e) collegamenti tra migrazione e sviluppo, tra cui:

- strategie di riduzione della povertà, per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro mediante la creazione di occupazione e lo sviluppo di capacità professionali adeguate;

- agevolazione della partecipazione degli emigrati allo sviluppo dei loro paesi d'origine;

- cooperazione tesa a rafforzare le capacità, in particolar modo nei settori della salute e dell'istruzione, per controbilanciare gli effetti negativi della "fuga di cervelli" sullo sviluppo sostenibile del Sudafrica e

- sistemi per agevolare rimesse legali, rapide e poco onerose;

f) l'elaborazione e l'applicazione di legislazioni e pratiche nazionali in materia di protezione internazionale, al fine di rispettare le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati e del relativo protocollo del 1967, e di garantire il rispetto del principio di "non refoulement";

g) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina, il traffico illecito di migranti e la tratta di esseri umani, inclusa la lotta alle reti di trafficanti e la protezione delle vittime;

h) questioni relative al controllo delle frontiere, compreso lo sviluppo di capacità, la formazione, la condivisione delle migliori pratiche e l'assistenza tecnica;

i) tutte le questioni concernenti il rimpatrio e la riammissione, tra cui la necessità di effettuare i rimpatri nel rispetto della persona e della sua dignità nonché nel pieno rispetto dei diritti umani, e l'incentivazione del rimpatrio volontario.

3. a) Nel quadro della cooperazione intesa a evitare e a ridurre l'immigrazione clandestina, le parti decidono di riammettere i propri immigrati clandestini. A tal fine:

   - ciascuno Stato membro dell'UE accetta di rimpatriare e riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente nel territorio del Sudafrica, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità;

   - il Sudafrica accetta di rimpatriare e riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente nel territorio di uno Stato membro dell'UE, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità.

   Gli Stati membri dell'UE e il Sudafrica, inoltre, forniscono ai loro cittadini i documenti d'identità all'uopo necessari. Nei casi in cui si nutrano dubbi circa la nazionalità o l'identità di una persona, le parti accettano di identificare i loro presunti cittadini.

   b) Su richiesta delle parti, sono avviati negoziati per concludere, in buona fede e nel rispetto delle disposizioni pertinenti del diritto internazionale, un accordo bilaterale che stabilisca obblighi specifici per la riammissione e il rimpatrio dei loro cittadini. Se le parti lo ritengono necessario, tale accordo comprende anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi. Esso precisa le categorie di persone interessate da queste disposizioni nonché le modalità della loro riammissione e del loro rimpatrio."

28. L'articolo 94 è sostituito dal seguente:

"Articolo 94
Aiuti non rimborsabili

L'assistenza finanziaria in forma di aiuti non rimborsabili è coperta dalle risorse finanziarie provenienti dalle linee del bilancio comunitario per le attività di sviluppo e di cooperazione internazionale che rientrano nel campo di applicazione di dette linee. La procedura seguita per la presentazione e l'approvazione delle richieste, l'esecuzione e il controllo/valutazione è conforme alle condizioni generali relative alla linea di bilancio in questione."

29. All'allegato IV del Protocollo 1, la versione linguistica sudafricana è così modificata:

"Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No ...(1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van ... voorkeuroorsprong (2) is" è sostituito da "Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtigingsno. ...[1]) verklaar dat, behalwe waar duidelik anders aangedui word, hierdie produkte van ... voorkeuroorsprong [2] is".

ARTICOLO 2

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nelle lingue ufficiali del Sudafrica diverse dall'inglese, cioè le lingue Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu, tutti i testi facenti ugualmente fede.

ARTICOLO 3

1. Il presente accordo è approvato dalla Comunità, dagli Stati membri e dalla Repubblica sudafricana secondo le rispettive procedure.

2. Le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 4

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.

Съставено в Клейнмонд, Южна Африка, на единадесети септември две хиляди и девета година.

Hecho en Kleinmond, Sudáfrica, a once de septiembre de dos mil nueve.

V Kleinmondu, Jihoafrická republika, dne jedenáctého září dva tisíce devět.

Udfærdiget i Kleinmond, Sydafrika, den ellevte september to tusinde og ni.

Geschehen zu Kleinmond, Südafrika, am elften September zweitausendneun.

Sõlmitud Kleinmondis, Lõuna-Aafrikas, kahe tuhande üheksanda aasta septembri üheteistkümnendal päeval.

Έγινε στο Kleinmond, Νότια Αφρική, στις ένδεκα Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες εννιά.

Done at Kleinmond, South Africa, on the eleventh day of September in the year two thousand and nine.

Fait à Kleinmond, Afrique du Sud, le onze septembre deux mille neuf.

Fatto a Kleinmond, Sud Africa, addì undici settembre duemilanove.

Kleinmond, Dienvidāfrikā, divi tūkstoši devītā gada vienpadsmitajā septembrī.

Priimta Kleinmonde, Pietų Afrikos Respublika, du tūkstančiai devintų metų rugsėjo vienuoliktą dieną.

Kelt Kleinmondban, Dél-Afrikában, a 2009. év szeptember hónapjának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Kleinmond, l-Afrika t'Isfel, fil-ħdax-il jum ta' Settembru fis-sena elfejn u disgħa.

Gedaan te Kleinmond, Zuid-Afrika, op de elfde dag van september in het jaar tweeduizend negen.

Sporządzono w Kleinmond, Republika Południowej Afryki dnia jedenastego września dwa tysiące dziewiątego roku.

Feito em Kleinmond, África do Sul, aos onze de Setembro de dois mil e nove.

Încheiat la Kleinmond, Africa de Sud, la unsprezece septembrie două mii nouă.

V Kleinmonde v Južnej Afrike jedenásteho septembra dvetisícdeväť.

V Kleinmondu v Južni Afriki, enajstega septembra dvatisočdevet.

Tehty Kleinmondissa, Etelä-Afrikassa, yhdentenätoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.

Som skedde i Kleinmond, Sydafrika, den elfte september år tjugohundranio.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għal Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

For the Republic of South Africa
wa Repapoliki ya Afrika Borwa
Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa
Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa
WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika
wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe
Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga
Vir die Republiek van Suid-Afrika
WeRiphabhliki yeSewula Afrika
WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika
WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.
El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.
Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.
Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
It-test preċedenti huwa kopja ċċertifikata vera ta' l-oriġinal ddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel.
De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.
Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archívoch Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Брюксел,
Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addì',
Briselē,
Briuselis,
Brüsszel,
Brussel, il
Brussel,
Bruksela, dnia
Bruxelas, em
Bruxelles,
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

12 -10- 2009

За Генералния секретар/Висш представител на Съвета на Европейския съюз
Por el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Union Europea
Za generálního tajemníka/vysokého představitele Rady Evropské unie
For Generalsekretæren/højtstående repræsentant for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri/kõrge esindaja nimel
Για το Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja vārdā
Europos Sajungos Tarybos generalinio sekretoriaus/vyriausiojo įgaliotinio vardu
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára/főképviselője részéről
Għas-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea
Voor de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie
W imieniu Sekretarza Genaralnego/Wysokiego Przedstawiciela Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia
Pentru Secretarul General/Înaltul Reprezentant al Consiliului Uniunii Europene
Za generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca Rady Európskej únie
Za generalnega sekretarja/visokega predstavnika Sveta Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin/korkean edustajan puolesta
På generalsekreterare. /höge representantens för Europeiska unionens råd vägnar

R. COOPER
Directeur Général

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Marco Lipari

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4201):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 22 marzo 2011.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 aprile 2011 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 aprile 2011 ed il 25 maggio 2011.

Esaminato in aula il 18 luglio 2011 ed approvato il 27 luglio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2859):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17 agosto 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 e 28 settembre 2011.

Esaminato in aula ed approvato il 29 settembre 2011.

11G0227

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SOL-020) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.